



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.02.2013 relativo alla società **ILMAS S.p.A.** in amministrazione straordinaria per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **ILMAS S.p.A.** in amministrazione straordinaria;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 04.02.2013 al 30.06.2013, la concessione del



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.02.2013, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, della società **ILMAS S.p.A.** in amministrazione straordinaria, dipendenti presso le sedi di:

- Rivoli (TO): n. 24 lavoratori, di cui n. 2 lavoratori con contratto *part time* al 52.50%, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 62,50%, n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 75% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* all'85%;
- Acerra (NA): n. 75 lavoratori.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore e non sarà effettuata la rotazione, stante la cessazione dell'attività.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 881.186,99 (ottocentottantunomilacentottantsei/99).



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice Fiscale: 05962700018

Matricola INPS: 8106577105

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 881.186,99 (ottocentottantunomilacentottantsei/99), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 05/09/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni